

Inventario (art. 405 cpv. 2 CC)

dei beni e dei valori esistenti al momento dell'istituzione della misura di protezione
(data decisione)

I saldi dei conti finanziari devono corrispondere alla data dell'inventario (v. decisione dell'ARP).

Concernente

Nome	Cognome
Data di nascita	Domicilio

Presentato da

Nome	Cognome
------	---------

In qualità di (selezionare dall'elenco)

Nominato ai sensi dell'art
CC

ATTIVI

Beni mobili:	Descrizione, N.IBAN	Fr.	Doc. N.
Cassa	_____	_____	_____
Conto corrente postale	_____	_____	_____
Conto corrente postale	_____	_____	_____
Conto corrente bancario	_____	_____	_____
Conto corrente bancario	_____	_____	_____
Conto corrente bancario	_____	_____	_____
Titoli (azioni al valore di mercato e obbligazioni al valore nominale)	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
Libretti di risparmio	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
Crediti (es. imposta preventiva)	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

Assicurazioni con valore di riscatto (es. ass. sulla vita, ass. capitale di risparmio. Indicare il valore di riscatto)	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Prestiti a terzi	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Cassette di sicurezza	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Diversi (oggetti di valore, veicoli, gioielli ecc.)	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Partecipazioni a comunioni ereditarie o a comproprietà indivise	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Altro:	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
TOTALE BENI MOBILI			=====

Beni immobili:	N. fondo	RFD/RFP di (luogo di situazione)	Valore di stima Fr.	Doc. N.
Particella	_____	_____	_____	_____
Particella	_____	_____	_____	_____
Particella	_____	_____	_____	_____
Particella	_____	_____	_____	_____
Particella	_____	_____	_____	_____
Particella	_____	_____	_____	_____
TOTALE BENI IMMOBILI			_____	

TOTALE ATTIVI			_____
----------------------	--	--	-------

Eventuali diritti di usufrutto	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

TOTALE PASSIVI	_____
-----------------------	-------

Osservazioni

--

Riassunto

Attivi	Fr.
Beni mobili	_____
Beni immobili	_____
Totale	_____
Passivi	
Totale	_____

Saldo

Attivo / Passivo	_____
------------------	-------

Delegati all'inventario

Tutore / curatore / rappresentante		
Nome	Cognome	Firma

Delegato dell'inventario Autorità Regionale di Protezione		
Nome	Cognome	Firma

Altri partecipanti			
Nome	Cognome	Ruolo	Firma

L'Autorità Regionale di Protezione no.	
sede di	
Mediante risoluzione no.	Preso atto dell'inventario di cui alle pagine 2 e 3;
richiamati gli art. no. 405 cpv. 2 CC, 20 e 21 ROPMA;	

Risolve

<ol style="list-style-type: none">1. L'inventario è approvato.2. Contro la presente decisione è data facoltà di interporre reclamo entro il termine di 30 giorni dall'intimazione alla Camera di Protezione, Via Bossi 2a, 6901 Lugano, allegando copia della decisione contestata. Dal 1° marzo 2016 nelle procedure in materia di protezione del minore e dell'adulto non vi sono ferie giudiziarie (art. 24 LPMA).3. Intimazione e comunicazione<ul style="list-style-type: none">- al tutore / curatore / rappresentante- all'interessato----
--

Per l'Autorità Regionale di Protezione

Il presidente	Il segretario
---------------	---------------

Luogo e data	Timbro
--------------	--------

Istruzioni per l'allestimento dell'inventario

1. L'**Autorità Regionale di Protezione è responsabile** per il corretto e tempestivo allestimento dell'inventario. Specialmente nel caso di **tutori o curatori "privati"** essa è tenuta a garantire la necessaria consulenza.
2. L'inventario **deve** essere compilato **immediatamente** all'apertura di ogni caso di tutela/curatela che comporta una gestione patrimoniale. Tale compito incombe al tutore/curatore, ecc. e al delegato dell'Autorità Regionale di Protezione (art. 20 cpv. 1 ROPMA.). L'allestimento dell'inventario avviene con il concorso dell'interessato, se capace.
3. **L'accertamento degli elementi del patrimonio** si esegue con l'interrogatorio dell'interessato stesso (se capace), delle persone a lui vicine o di quelle altrimenti suscettibili di fornire informazioni in merito alla sua situazione patrimoniale; con l'esame degli atti (dichiarazione d'imposta, notifica di tassazione, estratti bancari, polizze d'assicurazione, corrispondenza con istituti di credito, ispezione di eventuali cassette di sicurezza, ecc.). Dove necessario il tutore/curatore, rispettivamente il delegato procederanno alle opportune verifiche presso gli istituti di credito, di assicurazione (pubblici o privati), casse pensioni, con l'appello ai creditori, ecc.
4. Se richiesto dalle circostanze l'Autorità Regionale di Protezione, il tutore o curatore **ordinano subito misure cautelari** a salvaguardia del patrimonio dell'interessato (art. 20 cpv.2 ROPMA), mediante il blocco del registro fondiario, dei conti bancari, la revoca di procure, il deposito di somme o di valori in luogo sicuro, ecc.
5. L'Autorità Regionale di Protezione deve approvare l'inventario **entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della misura** (art. 20 cpv. 2 ROPMA). Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l'inventario completo nel termine massimo di sessanta giorni, sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la menzione di quelli presumibili o da verificare (art. 20 cpv.4 ROPMA). L'Autorità Regionale di Protezione assegna, in questo caso, un nuovo termine per l'inoltro dell'inventario definitivo.
6. L'inventario comprende l'elenco di tutti gli **elementi attivi e passivi** che formano il patrimonio del tutelato/curatelato tra cui: denaro contante, somme depositate su libretti o conti correnti, titoli, oggetti di valore, immobili, crediti e debiti (con l'indicazione se sono contestati o meno), polizze assicurative, partecipazioni a comunioni ereditarie, a società commerciali, a patrimoni comuni; vanno invece adeguatamente menzionate in calce: garanzie, ipoteche, pegni, perdite presumibili sui crediti, ecc.
attivi: i singoli elementi del patrimonio devono essere elencati in dettaglio: in particolare il numero del conto o del libretto, il nome della banca, valuta e nome dei titoli; nome e cognome del debitore, scadenza del credito; per i beni mobili va indicato il valore venale; nel caso dei titoli il valore di mercato, per le obbligazioni il valore nominale; per le polizze assicurative, il valore di riscatto; per oggetti d'arte o d'antiquariato il valore stimato (eventualmente occorrerà fare capo al concorso di un perito); mobili e oggetti d'uso corrente - in particolare se rimangono a disposizione del pupillo e non presentano d'acchito un valore rilevante - possono essere indicati riassuntivamente "pro memoria" senza indicazione del loro valore effettivo; i beni immobili possono essere indicati al valore di stima ufficiale (se non è conosciuto il valore commerciale): deve inoltre essere indicato l'ubicazione ed il numero di mappa.
passivi: valgono gli stessi principi applicabili agli elementi dell'attivo. Nel caso di debiti vanno indicati il nome e cognome del creditore, la scadenza del debito, ecc.
7. Se il tutelato/curatelato **non possiede nulla**, ciò dovrà essere dichiarato espressamente e non esime l'Autorità di protezione dalla decisione di approvazione.
8. Ove nel corso del tempo si rendessero necessarie correzioni, il tutore/curatore provvederà alle opportune segnalazioni.